



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

COPIA
DELIBERAZIONE

N. 33

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO: Art. 6, commi 8 e 9 del D.L. n. 78/2010
convertito nella Legge 30.7.2010, n. 122.
Indirizzi operativi e gestionali.**

L'anno **2011** addì **undici** del mese di **maggio** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1	CAVAGLIA' Marco	Sindaco	Si	
2	RASPO Andrea	Assessore	Si	
3	BOSIO Stefania	Assessore	Si	
4	FISSORE Mirko	Assessore	Si	
5	ALESSO Luciano	Assessore	Si	
			5	0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. Salvatico Dott. Fabrizio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Cavaglià Ing. Marco, SINDACO

Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco.

- L'art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 30.7.2010, n. 122, ha stabilito che a decorrere dal 2011 le amministrazioni pubbliche dell'elenco ISTAT, compresi i Comuni, non possono effettuare spese per "relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza" per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità.
- Con il successivo comma 9, l'art. 6 D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 si è disposto che, sempre a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche, compresi i comuni, "non possono effettuare spese per sponsorizzazioni"
- Le disposizioni in esame sono inserite in un contesto volto a ridurre i costi della P.A. con riguardo a voci di spesa ritenute dal legislatore suscettibili di intervento riduttivo senza che ciò produca particolari conseguenze sull'andamento dei servizi.
- Peraltro, le differenti modalità in cui si manifestano le attività del Comune non sempre comportano una puntuale riconducibilità alle previsioni delle norme sopra richiamate.
- Pertanto occorre definire le seguenti linee di indirizzo per l'attività gestionale degli Uffici comunali, le quali possano essere di supporto nello stabilire, di volta in volta, se le spese per sponsorizzazioni e le spese connesse a manifestazioni, mostre, eventi ed interventi di tipo culturale, sportivo, di promozione turistica, sociali, di promozione dell'istruzione siano o meno escluse dall'ambito della normativa sopra richiamata e quindi dai nuovi divieti e limiti di spesa fissati:

1) Con riferimento alle "sponsorizzazioni":

- Il suddetto divieto ex art. 6, comma 8, del D. L. n. 78/2010 opera per le sponsorizzazioni in senso proprio, che in sostanza sono contratti atipici, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive.
- Per questa fattispecie, il problema principale si sostanzia nel distinguere le "sponsorizzazioni", che la norma vieta, dalle "contribuzioni" che sono invece tuttora ammesse.
- La giurisprudenza ha inquadrato con chiarezza il "contratto di sponsorizzazione" mediante il quale un soggetto, così detto "sponsee" o sponsorizzato, assume normalmente verso corrispettivo il diritto/obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo di un altro soggetto, detto "sponsor" o sponsorizzatore; lo sponsorizzato offre nella sostanza una forma di pubblicità indiretta allo sponsor, secondo il contratto atipico che disciplina il rapporto (T.A.R. Veneto, Venezia I, 10 luglio 2006, n. 2006).
- La Corte dei Conti per la Lombardia, con la deliberazione n. 1075 del 23.12.2010 si è pronunciata sulla portata del divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni (ex art. 6 Legge n. 122/2010).
- Secondo quanto disposto dalla Corte con la suddetta deliberazione n. 1075/2010, in particolare, non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientrante nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività, anche sulla base dei principi di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione.

- L'analisi effettuata nel parere espresso dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Lombardia n. 1075/2010, indica con chiarezza l'ambito di applicazione del divieto stabilito dalla nuova disposizione, delimitando le spese di sponsorizzazione, vietate, a quelle che hanno "la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune in una manifestazione od attività, così da promuoverne l'immagine" ed affermando che "non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività", quali le "erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore delle fasce deboli della popolazione, oppure a fronte di

sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio".

- Ritiene la Sezione Puglia della Corte dei conti, deliberazione n. 163/2010, che "resterebbero invece consentite, salvi naturalmente ulteriori specifici divieti di Legge, le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche sia in via diretta, sia indirettamente purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio".

- Tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota nell'ordinamento giuscontabile le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle sponsorizzazioni vietate) è lo svolgimento da parte dell'associazione privata di una attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente dal Comune.

- Le attività proprie del Comune sono quelle relative alle funzioni dallo stesso esercitate per la propria comunità negli ambiti stabiliti in via generale dall'art. 13 della Legge 18 agosto 2000, n. 267, ed allo stesso attribuite specificatamente da disposizioni di leggi statali e regionali e, in relazione ad esse, dallo Statuto del Comune. Elencazioni delle stesse sono previste dall'art. 21, comma 3 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, e, in forma più ampia, dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194.

- Si ravvisa comunque che un'interpretazione eccessivamente ampia del concetto di sponsorizzazione comporta l'impossibilità da parte del Comune di adottare iniziative di natura culturale, sociale ecc., mediante ricorso ad organismi associativi, contraddicendo in tal modo i principi contenuti negli artt. 3 e 4 del T.U.E.L. per i quali ai comuni spetta la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative che possono essere adeguatamente esercitate anche dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

- Appare quindi più coerente con il concetto considerare le spese di sponsorizzazione una particolare manifestazione della rappresentanza all'esterno, nel senso che il Comune sostiene dei costi per promuovere la propria immagine o determinati prodotti della propria attività o del suo territorio mediante iniziative che danno rilevanza ai detti elementi.

- Sono quindi da ritenere consentite le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia direttamente che indirettamente, purché realizzate per il tramite di soggetti preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio, inteso nel senso ampio del termine.

- Si possono quindi ritenere al di fuori della portata normativa del divieto, i contributi versati ad Associazioni non lucrative per attività che non pubblicizzano in alcun modo il ruolo del Comune.

2) Spese di pubblicità:

- La circolare dell' Agenzia delle entrate n. 21/E del 2003 ha precisato che l' erogazione delle spese di pubblicità è subordinata alla sussistenza di due condizioni:

- i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
- a fronte dell' erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione.

- Detti concetti possono essere assunti a livello di principi generali per qualificare le spese di pubblicità.

- È stata quindi definita tale la spesa sostenuta in relazione ai fini istituzionali del Comune volta a dare visibilità al Comune per la necessità di proiettare all' esterno le proprie attività, e per un migliore perseguimento dei suoi fini istituzionali (Corte dei conti, sez. II giur. Centrale d' Appello, 20 marzo 2007, n. 64; sezione controllo per il Molise, delibera n. 26/2010; sezione controllo per la Toscana, delib. n. 428/2009).

- In sostanza per "pubblicità" si può ritenere trattasi di una forma di propaganda volta a realizzare iniziative tendenti alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta dal Comune.

3) Convegni, mostre, eventi, e altre denominazioni:

- Le spese per il funzionamento e le dotazioni degli istituti e luoghi della cultura comunali di cui all' art. 101 del Codice 22 gennaio 2004, n. 42, non sono comprese nella limitazione, così come le altre iniziative e manifestazioni culturali, che non rientrano nelle cinque indicazioni effettuate dall' art. 6, comma 8 del D. L. 78/2010.

- Anche la disposizione comma 9 dello stesso art. 6 della Legge n. 122/2010 ("spese per sponsorizzazioni") non fa riferimento ad attività di interesse culturale e turistico, per le quali la concessione di contributi è soggetta alle norme stabilite dall' art. 12 della Legge n. 241/1990 e dal vigente regolamento per la "disciplina per la concessione di contributi ai sensi dell' art. 12 della legge n. 241 del 07 Agosto 1990";

4) Relazioni pubbliche:

- Per relazioni pubbliche si possono intendere quelle particolari manifestazioni che fanno parte della rappresentanza del Comune all' esterno e che si concretizzano nell' organizzazione o partecipazione ad iniziative che si svolgono a livello istituzionale quali, organizzazione di cerimonie, partecipazione a ricorrenze, ecc.

- Si ritiene, che siano da assoggettare alla riduzione al 20% anche le spese per:

- notiziari e comunque comunicazioni, trattandosi di voci che possono essere considerate tra quelle di pubblicità;
- l' acquisto di biglietti augurali (natalizi, per nascite o altre ricorrenze) firmati da Sindaco o Amministrazione in genere;
- la stampa di manifesti informativi inerenti fiere o mostre organizzati dal Comune;

5) Contributi alle associazioni:

- Sulla base delle considerazioni svolte in ordine al punto 1) "sponsorizzazioni", l'elemento che per l'appunto distingue le contribuzioni, peraltro ancora ammesse, dalle spese di sponsorizzazione vietate a fare data dal 1° gennaio 2011, a tutte le amministrazioni pubbliche, è lo svolgimento da parte di soggetti privati di un'attività propria del Comune, che rientra nelle competenze del Comune pubblico.

- In questo campo le norme di riferimento per la concessione di contributi ed altre agevolazioni continuano ad essere l'art. 12 della Legge n. 241/1990 ed il relativo vigente regolamento per la "disciplina per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241 del 07 Agosto 1990";

- I contributi alle associazioni sportive dilettanti, di volontariato, ecc., non rientrano nelle sponsorizzazioni e pertanto sono ancora erogabili; ovviamente occorre, ma questo valeva anche precedentemente, che siano ben motivati richiamando le finalità delle attività svolte da questi soggetti.

- Ciò vale anche per l'erogazione di contributi alle associazioni sportive amatoriali, per l'erogazione di contributi alla Pro Loco e per l'erogazione di contributi ad associazioni per l'organizzazione di manifestazioni di interesse culturale e turistico.

- Sono quindi escluse le concessioni generiche di contributi che sono impiegati dall'associazione beneficiaria al solo sostegno della sua organizzazione, dei suoi componenti, della propria attività e giustificati solo da nominali "patrocini" della stessa attività.

- Contributi monetari alla Pro-LoCo, ad Associazioni sportive e locali in genere sulla base della consuntivazione effettuata dalla Pro-LoCo e dalle Associazioni stesse della spesa annua sostenuta per determinate attività, rientrano in tale concetto di "contributo";

- È da ritenere siano ammissibili, rientrando nel concetto di "contributo", fra le altre, anche le seguenti fattispecie:

- a) erogazione contributi alle associazioni sportive dilettanti (non professionisti) e/o di volontariato per finalità di funzionamento delle stesse o di partecipazione alle spese inerenti eventi di solidarietà promossi da tali associazioni;
- b) erogazione ad associazioni sportive amatoriali di contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive o parasportive;
- c) erogazione di contributi alla Pro-LoCo per finanziamento spese organizzative o manifestazioni promosse da tale associazione;
- d) erogazione ad associazioni locali di contributi per organizzazione di manifestazioni di interesse turistico comunale e/o sovracomunale.
- e) il contributo alle associazioni sportive, anche nella forma dell'acquisto di coppe, trofei e targhe da utilizzare in premiazioni sportive purché non riportino nella targhetta il nome e/o il logo del Comune;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il D. L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010;

Vista la Legge 5.5.2009, n. 42;

Visto il D.P.R. 31.1.1996, n. 194;

Visto il D. Lgs. 22.1.2004, n. 42 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio";

Vista la Legge 7.8.1990, n. 241;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento per la "disciplina per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241 del 07 Agosto 1990" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 dell'8 ottobre 1990 e modificato con successiva n. 4 del 17 gennaio 1991;

Assunti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, rilasciati dai Responsabili dei servizi;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di stabilire gli indirizzi operativi e gestionali indicati in premessa ai punti 1) - 2) -3) - 4) -5), costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai quali gli uffici comunali dovranno attenersi in occasione dell'assunzione dei provvedimenti di spesa relativi agli interventi suscettibili di rientrare nella disciplina dell'art. 6, commi 8 e 9 del D. L. n. 78/2010 convertito nella Legge 30.7.2010, n. 122;

Ad unanimità di voti, resi per appello nominale, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere:
--

FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE

<i>F.to Salvatico Fabrizio</i>

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<i>F.to Parizia Bruno</i>

IL PRESIDENTE
f.to Cavaglià Marco

L'Assessore
f.to Raspo Andrea

Il Segretario Comunale
f.to Salvatico Fabrizio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **13 MAGGIO 2011**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Salvatico Fabrizio

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

In data **13 MAGGIO 2011** ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Copia conforme, all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Monasterolo di Savigliano, Li **13 MAGGIO 2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE

DIVENUTA ESECUTIVA

In data **11 MAGGIO 2011**, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

In data _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Salvatico Fabrizio